



DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa delle senatrici SBROLLINI, VERSACE e PAITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale intende inserire un riconoscimento espresso e diretto del diritto allo sport nel testo della Costituzione e riproduce il testo già approvato da entrambe le Camere in prima deliberazione e dal Senato in seconda deliberazione nella scorsa legislatura.

Attualmente, l'unica previsione richiamante il fenomeno sportivo attiene al sistema di ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni, ridefinito in occasione della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione avvenuta con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che, all'articolo 117, terzo comma, inserisce l'ordinamento sportivo (già presente nella legislazione ordinaria) tra le materie di legislazione concorrente.

La Carta europea dello sport, sottoscritta a Rodi nel 1992, all'articolo 2, comma 1, definisce lo sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Lo sport in tutte le sue forme, praticato a livello agonistico e dilettantistico, rappresenta un importante strumento formativo d'integrazione sociale e di dialogo culturale, nonché un volano per la diffusione di valori fondamentali quali la lealtà, l'impegno, lo spirito di squadra e il sacrificio.

La diffusione della pratica sportiva in quasi tutte le società del mondo contemporaneo è il segno evidente dell'importanza che lo sport ha assunto da un punto di vista civile, sociale e culturale.

Una concezione largamente diffusa, soprattutto nei Paesi con maggiori tradizioni sportive, è che lo sport debba essere considerato un mezzo di trasmissione di valori universali e una scuola di vita che insegni a lottare con lealtà per ottenere una giusta ricompensa, che favorisca la socializzazione ed educi al rispetto tra compagni e avversari.

La Costituzione italiana, come insieme di norme e di principi fondamentali che regolano i diritti e i doveri dei cittadini, nonché i poteri e le funzioni degli organi pubblici, non annovera però alcun riferimento specifico all'attività sportiva o allo sport in generale.

Al contrario, alcune Costituzioni straniere prestano attenzione allo sport: ad esempio l'articolo 64 della Costituzione del Portogallo (del 1976), che riguarda la salute, indica che tale diritto è realizzato, tra l'altro, con la promozione della cultura fisica e sportiva, scolastica e popolare (...), mentre agli articoli 70 e 79 fanno riferimento al diritto alla cultura fisica e sportiva e al compito dello Stato di orientare e di sostenere la pratica e la diffusione della cultura sportiva, in collaborazione con le scuole e con le associazioni e le organizzazioni sportive.

Anche la Costituzione della Grecia, all'articolo 16, comma 9, recita: « Gli sport sono posti sotto la protezione e l'alta sorveglianza dello Stato. Lo Stato si farà garante e controllerà tutti i tipi di associazioni sportive specificate dalla legge. L'utilizzo dei sussidi, in conformità con i propositi e gli scopi delle associazioni beneficiarie, dovrà essere disciplinato dalla legge ».

La Costituzione della Turchia, all'articolo 59, attesta: « È dovere dello Stato assumere

tutte le misure necessarie per lo sviluppo della salute fisica e morale dei cittadini di tutte le età ed incoraggiare la pratica degli sport tra la popolazione ».

La Costituzione federale della Confederazione svizzera, all'articolo 68, recita: « 1. La Confederazione promuove lo sport, in particolare l'educazione sportiva. 2. Gestisce una scuola di sport. 3. Può emanare prescrizioni sullo sport giovanile e dichiarare obbligatorio l'insegnamento dello sport nelle scuole ».

Infine, la Costituzione della Spagna (data 1978), all'articolo 43, comma 3, dispone che: « I pubblici poteri svilupperanno l'educazione sanitaria, l'educazione fisica e lo sport. Inoltre agevoleranno l'adeguata utilizzazione del tempo libero ». Riferimenti espliciti allo sport sono presenti anche nelle Costituzioni russa e ungherese.

Molto spazio è dedicato allo sport anche dall'Unione europea, che ha sviluppato un ruolo attivo in tale settore sostenendo, tra l'altro, progetti in favore dell'integrazione dei giovani attraverso le attività sportive, la lotta contro il *doping* nello sport e una campagna d'informazione a livello scolastico sui valori etici dello sport.

In molti documenti ufficiali emerge il significato sociale dello sport (come nella dichiarazione sulla specificità dello sport allegata alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza del 2000), concepito all'insegna del rispetto delle diversità culturali e connotato da una forte dimensione sociale.

Il « Libro bianco sullo sport », adottato dalla Commissione europea l'11 luglio 2007

(COM(2007) 391 definitivo), evidenzia la crescente importanza civile, sociale e culturale del settore.

È da sottolineare, in particolare, che il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha aperto la strada ad una vera dimensione europea dello sport, facendo sì che nuove disposizioni consentano all'Unione europea di sostenere, di coordinare e di integrare le azioni degli Stati membri, promuovendo la neutralità e la trasparenza nelle competizioni sportive, nonché la cooperazione tra organismi sportivi.

Il citato Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nel novellato titolo XII, dedicato all'istruzione, formazione professionale, gioventù e sport, all'articolo 165, paragrafo 1, recita testualmente: « (...) L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa ».

Oltre che per tutte le ragioni sostanziali esposte, il presente disegno di legge costituzionale, composto da un articolo unico, vuole dare concreta attuazione a quanto previsto dal citato Trattato, intendendo, attraverso una modifica all'articolo 33 della Costituzione, rimediare a una lacuna della stessa Carta costituzionale, inserendo esplicitamente il riconoscimento da parte della Repubblica del valore educativo sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme».